

Guido Vidiri

già Presidente della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione

LA TORMENTATA STORIA SUL LAVORO DEGLI ATLETICI E SULLE  
SOCIETÀ SPORTIVE

**Sommario : 1. Riflessioni minime sul rapporto di lavoro degli atleti tra “passato” e “presente”. – 2. Qualche considerazione sull’apparato sanzionatorio in tema di illeciti sportivi. – 3. Il caso del pugile Imane Khelif ed i valori del lavoro sportivo. – 4. Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale. – 5. Le società sportive senza scopo di lucro. – 6. Le fonti normative dell’Unione Europea, il ricorso a nuove tipologie del contratto di lavoro e la riduzione dell’ambito applicativo della legge n.91/1981. – 7. La Giustizia nello sport tra economia, inefficienza e tempi lunghi. – 8. Spigolature sulla Putinfobia e sulla Zelenskijfolia nel Tramonto dell’Occidente.**

1 - Con riferimento alla diplomazia ed alla politica dello sport risulta particolarmente significativo quanto è avvenuto nel 1971 allorquando Cina ed America, con rispetto reciproco, si misurarono in una gara di tennis da tavola.

Si è testimoniato in tal modo come l'agonismo sportivo ha avuto - e dovrà sempre avere - la funzione di cercare di unire e pacificare tra loro popoli diversi e non di certo quella di incentivare odi secolari e guerre reciproche<sup>1</sup>.

La visita degli atleti degli Stati Uniti a quelli della Cina comunista ebbe in un passato remoto eco ed effetti positivi a livello internazionale.

Nel presente si assiste invece ad un diritto sportivo che, come emerso di recente, ha perso i suoi valori caratterizzanti.

E' apparso a tutti evidente infatti che sport popolari come il calcio ed il tennis - seguiti non solo in Italia ma anche in molti Stati - sono divenuti vere e proprie imprese in concorrenza tra di loro per essere in presenza di veri Potentati economici interessati soprattutto all'accrescimento dei loro profitti.

---

<sup>1</sup> Nel lontano 29 ottobre 2000 in un quotidiano sportivo nazionale (il Corriere dello Sport pp. 1 e 3) è stato pubblicato il testo integrale del messaggio che Giovanni Paolo II ha affidato agli sportivi, riuniti nella aula Paolo VI in Vaticano. In due pagine papa Giovanni ebbe a scrivere che lo sport ha valore soltanto quando è pulito, perché lo sport è sicuramente uno dei fenomeni rilevanti che, con un linguaggio da tutti comprensibile, può comunicare valori molto profondi. Può essere infatti veicolo di alti ideali umani e spirituali quando è praticato nel pieno rispetto delle regole, ma può anche venir meno al suo autentico scopo quando fa spazio ad altri interessi che ignorano la centralità della persona umana.

E questo con l'effetto nella realtà fattuale, che lo sport invece di unire e pacificare, spesso divide i popoli e le collettività sino ad alimentare non di rado un razzismo di ritorno come negli ultimi anni è accaduto nei campi di gioco.

In tale contesto si è così spesso evidenziato che il diritto sportivo ha avuto rilevanti ricadute negative a livello socio-economico quando hanno prevalso interessi economici non sempre trasparenti, facendo sorgere problematiche di non agevole e corretta soluzione<sup>2</sup>.

Nello specifico si è poi detto che il diritto sportivo ha assunto nel corso degli anni una sempre crescente rilevanza anche sul versante giuridico in ragione del suo carattere interdisciplinare per doversi misurare ed interfacciare non solo con il diritto privato, ma anche con quello pubblico<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Di recente si è opportunamente osservato che le numerose problematiche di diritto sportivo sono l'effetto del "principio della pluralità degli ordinamenti giuridici". A tal fine si è fatto riferimento al Santi Romano secondo il quale può configurarsi la sussistenza di un ordinamento giuridico ogni qualvolta si sia al cospetto di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite dirette da regole certe.

Così in tema più ampiamente: M. SANINO, *Il diritto sportivo*, Wolters Kluwer, 2024, pp.10-14., cui si rinvia anche per utili ed esaurienti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in tema.

<sup>3</sup> Ha utilmente evidenziato F. FERRARO (nel saggio *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LavoroDirittoEuropa* n.3/2019 pp. 2-3, e note 8 e 11), come l'organizzazione dello sport e dei suoi protagonisti (CIO, CONI, Federazioni ecc.) siano sottoposti a regole a più livelli, o che hanno la loro fonte nell'ordinamento sportivo (statuti, regolamenti, accordi collettivi) o che risultano di matrice statale quando sorgono "casi rilevanti" per situazioni giuridiche soggettive come prescritto dall'art.1, Dl n. 220 del 2003. Aggiunge anche l'Autore che è un risultato dirompente,

2. La problematica della liceità del fatto dannoso verificatosi nel corso di competizioni sportive ha sempre costituito motivo di riflessione sul piano sanzionatorio<sup>4</sup>.

Nell'approccio con tale tematica costituisce pensiero diffuso che la responsabilità dell'autore di lesioni cagionate in corso di gare risulta notevolmente condizionata dalla specifica disciplina praticata ed in particolare dalla misura dell'agonismo e dell'impegno fisico da essa richiesto.

La dottrina prevalente ha adottato per lungo tempo un criterio tripartitico distinguendo tra: sport non violenti nei quali è vietato ogni contatto con l'avversario (automobilismo, atletica leggera, tennis, sci e nuoto ); sport di vero e proprio combattimento nei quali è elemento caratterizzante proprio l'aggressione e l'atterramento dell'avversario (pugilato, lotta greco romana, lotta libera); ed infine sport che contemplano la possibilità del verificarsi

---

rispetto al passato, l'impatto della legislazione e della giurisprudenza europea nel ben noto caso Bosman e nella sua ricaduta sul caso Bernard.

L'ora citato caso Bernard è servito infatti a regolare e tutelare il giocatore dilettante che al termine della sua formazione stipuli un contratto come professionista con la società che l'ha valorizzato e l'ha visto crescere.

Su un piano più generale va rimarcato che la storia del diritto del lavoro sportivo non può prescindere dalla valorizzazione dei suoi tradizionali valori sociali ed educativi, compresi quelli di unire e pacificare le collettività ed i popoli tutti.

<sup>4</sup> Su tale difficile problematica vedi in passato, tra i tanti: A. BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 243 ss..

nel corso delle gare contatti violenti con l'avversario (rugby, calcio, pallacanestro)<sup>5</sup>.

La prima categoria di sport, in cui non vi è l'uso della violenza, pone problematiche in gran parte analoghe a quelle proprie di tutte le altre attività "pericolose". Problematiche queste che si ricollegano sostanzialmente all'alternativa se l'ordinamento consenta o meno l'esplicazione di una determinata attività, nonostante il coefficiente di rischio che essa comporta per il possibile verificarsi di offese alla vita o all'incolumità personale<sup>6</sup>.

Forti dissensi si osservano poi in relazione a tutti gli sport che risentono o richiedono l'uso della violenza fisica, primo tra tutti il pugilato<sup>7</sup> che, nella realtà fattuale, può provocare eventi tragici,

---

<sup>5</sup> Per tale ripartizione vedi tra gli altri nel lontano passato: T. DE LOGU, *La teoria del diritto sportivo*, in *Annali dir. e proc. pen.* 1932, p. 1297; F. ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio* in *Giust. pen.* 1951, II, c. 230; G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, p. 181.

<sup>6</sup> L'indicata alternativa va considerata rilevante ai fini del modo di atteggiarsi dei criteri di valutazione della colpa per gli eventi lesivi prodotti, vedi al riguardo G. FRANCESCO, *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 322 ss.; e per analoghe considerazioni: G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1952, p. 252; A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, *ivi*, 1979, 322 ss..

<sup>7</sup> Per considerazioni medico-giuridiche, sulle discipline sportive di combattimento, e segnatamente sul pugilato cfr. per tutti: B. BARNI, *Considerazioni medico-legali sulla box*, *Riv. med. leg.* 1983, p. 295. Sempre in dottrina vedi F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam 1992, p. 286, che ritiene l'attività pugilistica, per la sua dannosità psichica, ai limiti stessi della tollerabilità costituzionale con riferimento all'art. 32 Cost. e 5 c.c.; cui adde: G. VIDIRI, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cassazione penale*,

facendo immancabilmente risorgere il dibattito tra la piena tutela della “persona umana”, cui ogni Stato democratico deve sovrintendere, e la individuazione invece di condotte che legittimano forme specifiche di agonismo sportivo pur suscettibili anche esse di incidere sulla integrità psico-fisica dell’atleta<sup>8</sup>.

3. Con mirabili parole, consegnate alla lunga storia dello sport, si è scritto nel passato che “accanto ad uno sport che aiuta la persona, ve n’è un altro che la danneggia; accanto ad uno sport che esalta il corpo, ce n’è un altro che lo mortifica e lo tradisce; accanto ad uno sport che persegue nobili ideali ce n’è un altro che rincorre soltanto

---

Giuffrè Editore, fasc. 12-1992, p. 3157 (di cui all’estratto, in cui si fa riferimento anche all’utilizzabilità in materia della scriminante dell’art. 50 c.p.)

<sup>8</sup> Sulle specifiche fattispecie del diritto penale ricorrenti nell’attività agonistica e nella sterminata bibliografia avente ad oggetto la punibilità dei delitti di violenza sportiva, con riferimento allo spazio di applicabilità nella materia scrutinata dell’art. 51 c.p. vedi: I. CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport*, 1960, 53 ss.; C. CAIANIELLO, *L’attività sportiva nel diritto penale*, *ivi*, 1973 p. 273; S. ZAGANELLA, *L’illecito penale nell’attività sportiva*, *ivi*, 1963, p. 222, per il quale lo sport è riconosciuto come uno degli strumenti a tutela della “salute” di ogni persona.

Diritto questo fondamentale ed inderogabile per ciascuno, che ha ottenuto un espresso e chiaro riconoscimento nel rinnovato art. 33 della Costituzione, per essersi aggiunto al precedente testo della norma un nuovo comma che statuisce testualmente “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

È stato ricordato comunque che già prima della citata norma della Carta, nel diritto a livello europeo ed internazionale si era giunti a regolamentare uno stretto legame tra sport e diritti sociali con il Trattato di Lisbona. L’unione europea aveva così acquisito una specifica competenza nel campo dello sport (art. 6, lettera e) TFUE.

il profitto; accanto ad uno sport che unisce, c'è ne un altro che divide"<sup>9</sup>.

Nel presente lo sport sempre più spesso alimenta divisioni e conflitti invece di unire e pacificare i popoli e le collettività, per avere nel corso degli anni perduto gli ideali umani e spirituali che nei secoli ha caratterizzato l'intero Occidente.

Nello stesso tempo si riscontra un mondo che con imprevista velocità cambia radicalmente i propri principi e i propri assetti costituzionali anticipando un futuro pieno di incertezze, perché foriero di accadimenti imprevisi ed imprevedibili.

In molte scuole di ogni ordine e grado si apprestano non solo in Italia corsi di educazione sessuale legittimando il principio di ogni libertà di transizione sessuale, che prescinde dalla identità sessuale naturale.

Nel discorso di insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha affermato che da ora in avanti per gli USA esisteranno soltanto maschi e femmine senza surrogati che disconoscano l'identità biologica<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> In tali termini Giovanni Paolo II, nel *Corriere dello sport*, citato, ebbe a scrivere che il lavoro degli atleti non può dissociarsi da tutti i valori spirituali e religiosi.

<sup>10</sup> Di recente Donald Trump con apposito decreto ha posto fine al fenomeno dei baby trans in un ottica differenziata rispetto al Presidente Biden che, sebbene cattolico, ha brigato per eliminare ogni vincolo d'età per il mutamento di genere (vedi sul punto *amplius* l'articolo di F. Cannone, nel quotidiano *LaVerità* del 30 gennaio 2025, pp. 1 e 15, dal titolo, *Trump vieta il cambio di sesso dei minorenni*).

Va tuttavia rimarcato che sono censurabili sia moralmente che giuridicamente quei movimenti culturali e quelle organizzazioni che condividono e pubblicizzano ogni forma di discriminazione, pur operando scelte diverse da quelle naturali.

Il Presidente degli Stati Uniti ha infatti detto, è bene rimarcarlo, che in natura esistono solo l'uomo e la donna perché "Tertium non datur".

A ben vedere, una tale incontestabile affermazione ha indubbe ricadute positive a vari livelli, e per quello che qui interessa, anche sul versante del lavoro degli atleti.

Imane Khelif, pugile algerina dichiaratasi donna, ha vinto l'oro nella recente olimpiade di Parigi pur avendo un eccesso di ormoni, ragione per la quale ha di fatto messo sul ring in pericolo l'integrità psico-fisica delle sue avversarie tanto che l'italiana Angela Carini dopo qualche secondo ed un paio di colpi ricevuti si è ritirata, dichiarando <un pugno mi ha fatto troppo male, esco a testa alta>.

E' auspicabile che tutte le Federazioni pugilistiche e tutti gli Stati non finiscano per vanificare i tradizionali principi di civiltà dello sport con il dissociarsi dai suoi valori spirituali e religiosi, dovendo ogni evento agonistico rifuggire dal mortificare e mettere in pericolo la salute psico-fisica di ogni atleta, offendendone la dignità<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> In un recente articolo pubblicato sul quotidiano "LaVerità" in data 10 marzo 2025 con il titolo "Solo donne negli sport femminili" è contenuta un'intervista a Laura Ravetto da parte di Fabio Dragoni. In tale articolo si sostiene che nelle competizioni femminili devono partecipare solo "donne di nascita". E' utile quindi in tema scrivere un'apposita legge capace di vincolare anche il CONI perché le regole sportive diventano sempre più confuse ed i controlli ormonali sono sempre meno rigorosi. Si afferma anche dalla intervistata che deve aversi il massimo rispetto per chi affronta transizioni, ma dire che chiunque si senta donna lo sia, finisce di fatto per cancellare secoli di conquiste femminili. Da qui un mozione finale: oltre al principio "donne di nascita" servono controlli ormonali, non per escludere, ma per equilibrare le competizioni.

4. Nell'evidente impossibilità di esaminare *funditus* in un poche pagine le complesse ed infinite problematiche avente ad oggetto lo sport, l'intento di chi scrive è in buona misura evidenziare i motivi che impongono una completa rivisitazione delle normative regolatrici del professionismo sportivo che - con la crescita della popolarità di alcune discipline agonistiche ed il conseguente affermarsi di Potentati economici - richiede oggi un approccio manageriale, con il conseguente passaggio delle consegne, dalle figure antiche dei <presidenti mecenati>, alla diversa realtà di <investitori stranieri>. Interessati questi più al profitto che a salvaguardare le molteplici finalità dello sport. Sport che deve essere -è bene riaffermarlo- portatore di alti ideali umani e spirituali, quali quello di unire le collettività ponendo al centro del proprio operato la "persona umana"<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Al passaggio tra <presidenti mecenati> e <presidenti stranieri> si è assistito in tempi antichi soprattutto nel calcio.

G. Marotta (Presidente ed amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter), in LavoroDirittiEuropa 2019/3 - in relazione al calcio ma con considerazioni estensibili anche ad altri sport popolari - enumera i principi che dal punto di vista giuridico e gestionale devono disciplinare il rapporto lavorativo degli atleti professionisti. I principi indicati sono così esplicitati: - gli atleti sono lavoratori subordinati cui si applicano in larga misura le regole Previste per tutti quelli della stessa categoria (fatte salve alcune regole speciali contenute nella legge 91/1981 dell'opera citato); - che uno degli aspetti dove il rapporto dello sportivo è gestito diversamente rispetto a quello ordinario riguarda la procedura disciplinare; - il lavoratore sportivo, come gli altri lavoratori subordinati, è tenuto al rispetto dei doveri di diligenza (art. 2104 ) e fedeltà (art. 2105) posti dal codice civile; - se detti doveri vengono violati, la società può reagire esercitando il potere disciplinare sulla base della Contrattazione collettiva di categoria (pp. 4-5); - la maggiore rilevanza a livello economico delle competizioni internazionali

La mancanza allo stato di regole idonee a normare il rapporto lavorativo degli atleti è dovuto, da un lato, ad un ginepraio di norme processuali e sostanziali e, dall'altro, alla mancata tenuta della legge 91 dettata per disciplinare una accentuata subordinazione degli atleti, obbligati al rispetto di rigide regole<sup>13</sup>.

Assetto normativo questo che nel tempo è drasticamente mutato per quanto attiene anche il tema dei controlli, che ha assunto maggiore rilievo perché il legislatore ne ha ampliato l'ambito a seguito del

---

hanno portato alla trasformazione verso strutture di gestione aziendali più moderne, da accompagnarsi con una maggiore efficienza delle regole sul rapporto di lavoro degli sportivi; - lo sportivo professionista, se è attualmente un lavoratore subordinato è anche un personaggio capace, quanto meno nelle serie più importanti, di trattare ben diversamente da un normale lavoratore dipendente, potendo trattare il proprio contratto in una posizione di indubbia forza negoziale, avvalendosi dei migliori professionisti disponibili e dettando le condizioni economiche alle società; - bisogna quindi ripensare alle regole del professionismo evitando di trattare l'atleta e l'allenatore come contraenti deboli del rapporto; - la revisione della legge 91 dovrebbe infine dare un maggiore spazio alle contrattazioni collettive di settori; - in conclusione le associazioni di categoria dei calciatori degli allenatori e dei dirigenti sportivi, da un lato, e le leghe professionistiche, dall'altro, dovrebbero avere uno spazio maggiore per contrattare e definire le regole del lavoro sportivo.

<sup>13</sup> E' stato rammentato che, alla stregua della legge n. 91, l'attività resa dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa nel settore professionista, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, tale attività può costituire oggetto di contratto autonomo allorquando ricorra uno soltanto dei seguenti requisiti:

- attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione oggetto di contratto, seppure continuativa, non supera otto ore settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.

d.lgs 6 febbraio 2004 n. 37, in sede di “integrazione della riforma del diritto societario”<sup>14</sup>.

Si è avuto così il riconoscimento di una autonoma e sostanziale discrezionalità degli organismi sportivi con l'imporre le caratteristiche salienti di ogni singola disciplina, avvalorando una risalente opinione dottrina ed un significativo indirizzo giurisprudenziale che, in determinate e specifiche materie di natura tecnica, hanno portato ad una forma giustificata di disapplicazione dell'ordinamento statale<sup>15</sup>.

Più in generale, le indicate innovazioni legislative se non hanno abrogato la legge n. 91, ne hanno attestato la sua mancata tenuta<sup>16</sup>. Si

---

<sup>14</sup> Per le norme recenti volte a garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e l'equa competizione nonché la sottoposizione delle società sportive a efficaci sistemi deputati a verificarne l'equilibrio economico e finanziario ad opera delle Federazioni sportive, vedi ampiamente: M. SANINO, *Il diritto sportivo* cit. , pp. 135-141.

<sup>15</sup> In tali sensi vedi G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzazione*, Jovene Editore, 2005, pp. 25-34, che prende in esame l'opinione di chi ritiene che le regole tecniche, se godono di sufficienti margini di importanza, vanno esaminate all'interno dell'ordinamento giuridico statale e devono pertanto avere libero accesso alle aule giudiziarie.

<sup>16</sup> Tra i numerosi studi sulla legge 91 del 1981 e sulle problematiche, non tutte ancora risolte - vedi già G. GIUGNI, *La figura dell'atleta nella legge n. 91/1981: verifica di attualità e prospettive di riforme*, Gallipoli 16-17 aprile 1988.

In dottrina vedi ancora G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, p. 205; ID, *Profili sociali ed ordinamentali delle recenti modifiche alla l. 23 marzo 1981*, *Riv. dir. sport.*, 1977, 19-20, secondo cui con il recupero delle finalità di lucro nelle società sportive è venuto meno l'elemento sulla base del quale è stata modellata in gran parte la relativa disciplina, con una conseguenziale <regressione> dell'ordinamento sportivo e con una corrispondente <espansione> della

è di conseguenza auspicato di volere modificare radicalmente l'intero assetto dello sport per renderlo più efficiente e veloce, e non ingabbiandolo quindi in un complesso di leggi mal scritte, di non facile interpretazione, e spesso condizionato dalle ideologie, dalla politica, dal pensiero unico e dal politicamente corretto, con condotte analoghe a quelle riscontrabili nel generale assetto istituzionale del Paese<sup>17</sup>.

---

normativa statale; ID., *op. ult. cit.*, p. 21, che evidenzia la preoccupazione che visioni monopolizzanti dello Stato e politiche comunitarie incentrate esclusivamente su ragioni <mercantilistiche> e <monetarie> possano portare a disconoscere la specificità di fenomeni sociali ed a ridurre oltre il dovuto - negandone i dati caratterizzanti - l'autonomia degli ordinamenti di comunità e dei gruppi che sono espressione diretta e genuina della società civile e che, rappresentano una essenziale garanzia delle stesse libertà degli individui; D'ARMAND FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo*, *Dir. lav.*, 1988, I, p. 265; G. IANNIRUBERTO, *L'atleta al servizio della società sportiva*, in *Mass. Giur. lav.*, 2006, p. 15, il quale osserva tra l'altro che lo sportivo non può invocare giudizialmente il diritto ad essere impiegato sempre nello stesso ruolo, come talvolta si è pure inspiegabilmente sostenuto .

Per quanto attiene a tempi più lontani vedi infine: BIANCHI D'URSO - VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, *op. ult. cit.*.

<sup>17</sup> Ad un quadro istituzionale caratterizzato dalla debolezza della politica non può che seguire uno sport regolato da norme inefficaci, mal scritte, e di difficile lettura, non adeguate quindi ad assicurare una giustizia affidabile in un settore che ha nel corso degli anni acquisito una rilevanza, come si è visto, sempre più accentuata a livello socio-economico.

Per recuperare quanto meno in parte i valori tradizionali dell'attività agonistica può risultare utile: un testo unico avente ad oggetto il complesso sistema interdisciplinare dello sport sia a livello statale che internazionale; ed uno Statuto sulle diverse discipline dell'attività sportiva, con una specifica regolamentazione del rapporto lavorativo dei

Contestualmente si è fatto riferimento alla grande trasformazione delle società sportive verso strutture aziendali più efficienti. Nel solco delle considerazioni svolte si è da alcuni evidenziata la difficoltà di utilizzare nella materia in esame i tradizionali criteri codicistici; da altri invece si è parlato specificatamente di un rapporto di natura associativa sviluppatosi nel quadro della comunità sportiva, caratterizzata dal fine comune volto a svolgere una attività ludica; e non è mancato da ultimo chi ha evidenziato in un contesto valutativo così variegato - il carattere "paraintellettuale" delle prestazioni lavorative per cui non devono escludersi, nello svolgimento dell'attività sportiva, sforzi ulteriori oltre quelli fisici, rendendosi in tal modo estensibile al rapporto con la società sportiva la disciplina degli articoli 2222 ss. c.c..

Motivi questi che legittimano anche il pensiero di quanti accreditano l'applicazione della normativa delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 n. 3 c.c.<sup>18</sup>.

---

singoli atleti anche sul versante sanzionatorio per condotte lesive delle norme federali e di quelle statali.

<sup>18</sup> Per un panorama dottrinario e giurisprudenziale sulla legge n.91/1981 cfr.: G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato* in *Giust. civ. cit.*, pp. 205-206, e note 2, 3, 4 e 5; F. FERRARO, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LavoroDirittiEuropa cit.*, pp. 11-12, il quale ha ricordato che la dottrina maggioritaria ha riconosciuto la natura di lavoro subordinato del calciatore, professionista perché è assoggettato sia alle direttive di ordine tecnico sia al potere disciplinare della società. L'Autore ha poi precisato che tale maggiore intensità rispetto ad altre forme di lavoro subordinato ha creato molti dubbi sulla natura del rapporto, ed ha aggiunto al riguardo che attraverso l'attivismo dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori) la suddetta categoria è riuscita per prima tra gli sportivi ad ottenere il

Quanto ora scritto fornisce le coordinate per ulteriori riflessioni sullo sport e su una problematica da sempre dibattuta: quella, cioè, avente ad oggetto l'estensione dei principi civilistici all'interno di una specifica disciplina regolata dalle Federazioni da sempre gelose della loro autonomia.

Ma al di là dell'indubbio primato del diritto statale su quello di altri ordinamenti le cui disposizioni contrastano con le generali norme inderogabili, si riscontrano nello sport ampi spazi applicativi dei principi e delle leggi che governano le collettività ed i cittadini tutti.

Ed invero il riferimento ai generali principi civilistici (correttezza, buona fede, lealtà) è necessario nei molti casi in cui le fattispecie da regolamentare non presentano i tratti qualificanti della normativa speciale ed i regolamenti sportivi si presentano lacunosi ed oscuri<sup>19</sup>, ed altresì allorquando i suddetti regolamenti si connotano per l'assenza di tipizzazioni del fatto da disciplinare, e per un'apparato

---

riconoscimento di molti diritti (quali il riposo settimanale, lo svincolo per morosità, l'abolizione del tetto stipendiale).

<sup>19</sup> Non può sfuggire che la disciplina della legge n. 91 è modellata in maniera chiara e significativa su regole che richiedono negli atleti una completa dedizione e nelle società una articolata organizzazione, come è comprovato dalle modalità di costituzione e di svolgimento del rapporto lavorativo (cfr. artt. 2 e 3, l. n.91/1981).

Sul piano dogmatico poi va osservato che mentre gli art. 2004 e ss. c.c., disciplinano in via generale i rapporti di lavoro subordinato, la legge 23 marzo 1981 n. 91 regola invece i rapporti tra società e sportivi professionisti, sicché le relazioni tra normative diverse possono essere regolate in base al criterio della specialità, con la conseguenza che ogniquale volta la fattispecie da regolare, non presenta i tratti qualificanti della normativa speciale, non può che ricadere nell'ambito della più ampia disciplina generale (vedi al riguardo più ampiamente: G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.* 2002, fasc. 1, in questa sede già riportato in estratto).

sanzionatorio incapace di assicurare, con modalità adeguate, la certezza del diritto, con il conseguente effetto di dovere richiamare le clausole generali<sup>20</sup>.

Un iter argomentativo che non voglia risultare disinvolto sul rapporto lavorativo dell'atleta, non può prescindere dall'individuare la differenza tra professionismo sportivo e dilettantismo. Invero l'attività agonistica a livello dilettantistico viene esercitata nell'ambito delle strutture organizzative e delle manifestazioni improntate al rispetto dei principi fondamentali nazionali ed internazionali dal momento che <il non professionista deve praticare lo sport in conformità proprio della regole del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che ha le stesse competenze a livello nazionale di quelle che a livello internazionale del CIO (Comitato Internazionale Olimpico).

Ed ancora, come è stato opportunamente sottolineato nella individuazione dell'attività sportiva e nella sua regolamentazione deve farsi ricorso all'art 2 Cost., essendosi in presenza di un diritto della "persona" in quanto lo sport è strumento deputato ad arricchire

---

<sup>20</sup>Va evidenziato come uno sguardo d'insieme alla letteratura scientifica ed alla giurisprudenza di legittimità mostra che il sintagma <clausola generale> risulta ambiguo per esprimere una molteplicità di significati che tendono a sovrapporsi, totalmente o parzialmente, con altre nozioni in uso presso i giuristi ed i giudici, tanto da qualificarsi per una <elevata vaghezza>, non risultando ben chiaro il significato delle due parole che lo compongono, ed apparendo altrettanto indefinite le nozioni assunte in parte o completamente come sinonimi (cfr. in questi termini: G. VIDIRI, *La certezza del diritto tra <positivismo giuridico> e <giusnaturalismo>* nel volume della collana diretta da Guido Alpa con il titolo *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali* (a cura di G. Bronzini e R. Cosio), Giuffrè editore, 2017, pp. 1-38 e spec. 8-10).

di valori con la tutela della salute psico-fisica e della dignità di ciascuno di noi <sup>21</sup>.

E' ormai divenuta convinzione comune che il vincolo sportivo, ritenuto inizialmente presupposto qualificante del professionismo sportivo, sopravvive attualmente anche nello sport dilettantistico<sup>22</sup>. Nello stesso tempo si è rilevato - nelle discipline sportive non ancora aperte al professionismo - il singolare effetto di volere estendere l'istituto nel vincolo nell'ambito dell'ordinamento generale, adattandogli i suoi principi e le sue norme<sup>23</sup>.

In sintesi, come è stato più volte evidenziato, il vincolo di cui si discute determina forti condizionamenti della libertà contrattuale dei dilettanti e, nell'ambito dei trasferimenti, "reifica" la persona dello sportivo che diventa oggetto dello scambio tra società.

---

<sup>21</sup> Così L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Milano 1999, p. 168, il quale precisa come <la pratica sportiva racchiuda un valore che, riconducendosi alle situazioni esistenziali e di grado gerarchicamente primario, investe l'uomo>.

<sup>22</sup> In tema vedi F. FERRARO, *op. cit.*, p. 8, il quale puntualmente osserva che il vincolo sportivo, progressivamente abolito nell'aria del professionismo (come programmato dall'art. 16 della legge n. 91 del 1981), invece, nell'aria del dilettantismo, la cancellazione del vincolo ha riguardato solamente la forma a tempo indeterminato, mentre costituisce ancora un caposaldo il vincolo a termine.

<sup>23</sup> In questi testuali termini vedi: V. FRATTAROLI, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano 1995, pp. 332-333.

Non va sottaciuto che ogni avvicinamento al professionismo da parte del dilettantismo è pagato da quest'ultimo con una progressiva perdita dei valori olimpici, come testimoniato dai sempre più numerosi e gravi episodi di aggressività ai danni talvolta anche degli arbitri, come è accaduto in alcuni campi di provincia.

Situazione questa, che si presta ad abusi delle società, cui gli atleti in alcune realtà risultano particolarmente esposti<sup>24</sup>.

E' stato affermato che il contratto di cessione del calciatore stipulato da persona fisica, titolare del c.d. cartellino, in contrasto con il regolamento della Federazione gioco calcio, ancorché potrebbe astrattamente considerarsi lecito per l'ordinamento statale in quanto rientrante nella tipologia dei contratti atipici, realizza però un interesse non meritevole di tutela, e deve pertanto ritenersi nullo per violazione dell'art. 1322, secondo comma c.c.. E questo ad ulteriore riprova che il diritto sportivo non può comunque che essere subordinato alla normativa statale in ragione di un suo naturale assoggettamento a livello istituzionale<sup>25</sup>.

Le argomentazioni sinora svolte in ogni caso non impediscono di evidenziare come una completa liberalizzazione del rapporto lavorativo dello sportivo comporti il rischio di trascurare le specifiche esigenze delle attività agonistiche in quanto il consentire a ciascuna delle parti del contratto di lavoro di affrancarsi in ogni tempo dai rispettivi obblighi, determina un non ordinato e non regolare andamento dei campionati e di ogni genere di competizioni<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Vedi in tema *amplius*: F FERRARO, *op. cit.*, p.p. 9-11, anche per i ricchi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.

<sup>25</sup> Cfr. al riguardo Cass. 5 gennaio 1994 n. 75 e per analoghe statuizioni Cass. 28 luglio 1981 n. 4845.

<sup>26</sup> Le ricadute negative indicate nel testo sono destinate ad amplificarsi per le politiche dell'Unione Europea che sono volte - in un ordinamento diretto a rendere omogenea la disciplina dello sport nei diversi Stati - a parificare ingiustificatamente situazioni

Sotto un diverso versante, non può neanche sottacersi che da sempre gli sport di maggiore seguito e popolarità sono stati strumenti di una “*captatio benevolentiae*”, declinata per l’acquisizione di facili e pronti consensi di parte di alte cariche dello Stato in caso di vittorie in competizioni nazionali o internazionali del proprio Paese. Questo con l’effetto terapeutico di rinvigorire e fare gioire autorevoli, duraturi, ed imparziali rappresentanti del Paese tanto da potere affrontare il freddo e la bufera negli stadi o anche negli altri terreni luoghi in cui si svolgono rilevanti competizione sportive <sup>27</sup>.

---

strutturalmente differenziate, distinti interessi ed opposti valori politici e culturali. Cause queste certo non estranee e non secondarie in una Unione europea che ha non di rado tradito con condotte non trasparenti valori veri che per secoli hanno caratterizzato la civiltà di Stati e di popoli

<sup>27</sup> In tempi recenti tali modalità hanno visto per quanto riguarda sport di maggiore popolarità anche forme folcloristiche come il salire insieme agli atleti vincitori di campionati o competizioni di rilievo nazionale o internazionale passando attraverso la folla su mezzi di trasporto, preferibilmente scoperti, per meglio sentire gli applausi della folla e con essa entusiasinarsi.

Inoltre si è assistito a modalità nuove di un umanesimo deputato: ad un “arricchimento” dei valori sportivi premiando oltre i tre medagliati (con oro, argento e bronzo) i quarti classificati; ed a rendere frequente la presenza negli stadi di alte personalità istituzionali dello Stato dai capelli bianchi ed ingobbite improvvisamente trasformati in eccitati tifosi plaudenti.

Ma al di là di tali forme di ricerca di una maggiore notorietà ed empatia sono da censurare severamente quanti organizzano “o solo pensano di farlo” eventi sportivi per accreditare una propria supposta superiorità razziale, come è avvenuto ai Giochi olimpici di Berlino nel 1936, che avevano la precisa finalità di presentare una Germania nuova e potente, finalità che non ebbe l’effetto sperato dai nazisti.

Critiche ugualmente severe devono essere addebitate alla organizzazione dei mondiali di calcio 2022 in Qatar. Questo Stato arabo del Medio Oriente ha fatto comprendere

Lo sport, come già ripetuto, fotografa quanto avviene nella vita quotidiana nel suo concreto realizzarsi e consente di impedire che la tecnologia in costante e veloce evoluzione possa incidere negativamente sui principi ed i valori tradizionali dell'agonismo sportivo, condizionando l'atleta per sottrarlo all'assunzione delle proprie responsabilità ogni qualvolta si sia in presenza di eventi avente ad oggetto lo sviluppo socio-economico del Paese.

In un rinnovato assetto istituzionale assume una specifica rilevanza anche la considerazione che - nelle discipline sportive più seguite e intorno alle quali circolano somme ingenti - si verificano non di rado, nel calcio ed altri sport, errori valutativi, nonostante l'utilizzazione del c.d. VAR, da parte delle persone addette ad esso

---

come l'organizzazione del calcio possa avere l'effetto a livello socio-economico di assicurare e perseguire maggiore potere finanche a livello geo-politico, e nello stesso tempo ha mostrato ancora una volta la miseria di un Occidente al suo tramonto. Occidente che ha ossequiato ed ammirato il Presidente democratico Biden, di salute inferma e non sempre lucido, che non ha lesinato certo offese rabbiose e permanente odio nei riguardi del suo nemico russo. E questo è lo stesso Occidente che, al di là di qualche denuncia e critica vane ed ininfluenti, e ben sapeva che il Qatar è irrispettoso dei diritti umani ed in particolare dei diritti dei lavoratori, morti presumibilmente nel numero di settemila, nei cantieri per la costruzione degli stadi e delle infrastrutture.

E questo è sempre lo stesso Occidente che ora e tardivamente vuole rivendicare superbamente il suo umanesimo elevando ad eroe il Presidente dell'Ucraina accreditato come eroe coraggioso, onesto ed invincibile tanto da essere onorato da molti Capi di Stato in concorrenza tra loro nel baciarlo ed abbracciarlo perché capace di mortificare ed umiliare lo "spregevole dittatore russo".

Una volta ancora lo sport nel suo massimo degrado svela l'attuale nichilismo morale in un mondo al rovescio.

al fine di assicurare validi controlli tecnici ed il corretto svolgimento delle competizioni sportive.

Sistema questo che a molti è apparso fallimentare per avere non poche volte alterato l'esito delle gare sollevando severe critiche e facendo ad alcuni rimpiangere i tempi che hanno visto arbitri preparati capaci di ben governare un corretto svolgimento delle competizioni agevolati nei loro compiti da leggi e regolamenti leggibili e da una organizzazione meno burocratica e più efficiente, credibile ed affidabile dell'attuale<sup>28</sup>.

5. Le pagine già scritte inducono a più generali riflessioni sui valori dello sport e, nello specifico, sulla natura del rapporto lavorativo degli atleti e sulle ricadute che si sono avute e si avranno sul generale contesto socio economico dello Stato e delle collettività<sup>29</sup>. Il che sollecita a sua volta nuove considerazioni sulle condotte delle società sportive e dei diversi e tradizionali club, che per gli sport più popolari, abitualmente primeggiano.

---

<sup>28</sup> Quanto riportato nel testo trova favorevole riscontro negli articoli pubblicati in Il Giornale di lunedì 10 febbraio 2025: di Tony Damascelli dal titolo *Chiacchiere da Var*, p.1, e di Elia Pagnoni, dal titolo *Non solo Italia, Var questione mondiale. In Turchia via dal campo dopo un torto*, p. 26, in cui si evidenzia che non vi è una linea univoca nell'utilizzazione del Var e che di fatto per i suoi errori a pagare sono soprattutto i difensori.

<sup>29</sup> E' facile comprendere che i libri, gli studi, i saggi, le sentenze ed i provvedimenti dei giudici di ogni ordine e grado sono infiniti. Ne consegue che i richiami a tale mole di contributi in dottrina ed in giurisprudenza non potranno che essere richiamati in numero ridotto. .

Contesto questo ben diverso da quello avutosi in passato in cui si è assistito a società senza scopo di lucro che avevano condotte trasparenti e si caratterizzavano per un alto spessore valoriale per i fini sociali da raggiungere (curare i vivai di squadre all'interno delle quali creare validi calciatori e programmare iniziative per pubblicizzare un sano agonismo sportivo).

In questa ottica il fine di lucro è stato ritenuto meramente eventuale o del tutto escluso nella sostanza o finanche (come è avvenuto nelle società calcistiche) nella forma, a seguito di apposita clausola societaria<sup>30</sup>.

Il tutto in presenza di una sorte di neutralità, cioè di una struttura destinata ad essere riempita da una finalità concreta e non necessariamente di uno scopo tecnicamente inteso<sup>31</sup>.

In una ricostruzione delle regole sullo sport si è poi puntualmente rilevato che la legge n.91 del 1981 ha avuto in concreto effetti positivi a livello ordinamentale per avere evidenziato le effettive esigenze dello sport e, nello stesso tempo, la convenienza di attribuire alle

---

<sup>30</sup> Che lo scopo (lucrativo) si presentasse come "neutro" rispetto all'interesse pubblico dello Stato azionista è stato in passato ritenuto da T. ASCARELLI, in *Riv. soc.*, 1959, p. 1013 cui *adde* nei sensi dell'irrilevanza dello scopo di lucro anche F. GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna 1970, , p 36 ss. e in *Pol. dir.*, 1972, 682 ss.

<sup>31</sup> In tempi risalenti si è discusso di simulazione o di negozio indiretto a proposito di strutture societarie adottate per fini diversi da quelli della divisione degli introiti acquisiti, senza però giungere a uguali posizioni.

In dottrina in argomento per tutti: F. GALGANO, *Le società di persone*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano 1972, 38 ss.; G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, libro V, del lavoro (art. 2152-2197 *bis* ), Bologna - Roma, 1971, *sub* art. 2175, p. 70, nota 3.

Federazioni nazionali il rilevante compito qualificatorio della professionalità degli atleti delle diverse discipline agonistiche, con l'effetto consequenziale di determinare una "sorte di emersione dell'ordinamento sportivo a livello di quello statale"<sup>32</sup>.

In altri termini, le società sportive in passato se inquadrate nella categoria di soggetti giuridici privati non profit, erano vincolate alle norme di diritto civile ed inserite nell'ampia categoria di soggetti giuridici privati, risultando rispettose della regolamentazione e della gestione delle attività sportive nazionali<sup>33</sup>.

Ed ancora per una migliore conoscenza della storia del diritto sportivo è comunque utile fare nuovamente riferimento alle problematiche delle società senza scopo di lucro, che continuano ad essere ancora oggi oggetto di un acceso dibattito in dottrina, anche se si accredita sempre di più che le società *non profit* non possono

---

<sup>32</sup> Si fa riferimento a S. LANDOLFI, *op. cit.*.

<sup>33</sup> Per le innovazioni apportate dal d.lgs, n. 242/1999 e sulla struttura e sulla organizzazione delle Federazioni e sui suoi Statuti vedi l'accurato studio di: M. SANINO, *Il diritto sportivo cit.*, pp. 88-104.

Più in generale va rammentato che la normale coincidenza (e consistenza) di società e di imprese può legittimarsi non solo sul piano delle *rationes legis* ma anche su quello della disciplina positiva degli istituti, non potendosi però dimenticare che società non titolari di impresa ed associazioni che svolgono di fatto attività imprenditoriali costituiscono i margini esterni che impediscono la piena sovrapposizione dei due fenomeni. Il che impedisce a sua volta di istituire una corrispondenza biunivoca dei due concetti.

identificarsi *ideologicamente* e non devono ingabbiarsi in *rigide opzioni politiche e culturali*<sup>34</sup>.

Opinione questa che ha portato ad affermare che le società - prima della libera circolazione degli atleti extracomunitari - hanno seguito

---

<sup>34</sup> G. SANTINI in un suo studio dal titolo *“Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali”* (in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151 ss.), ha influenzato per decenni il dibattito sul tema, ed ebbe a scrivere che <nel moderno sviluppo economico-sociale lo scopo di lucro è venuto affievolendosi come elemento caratterizzante la società, fino a consentire la presenza societaria anche quando il lucro non solo concretamente, ma anche astrattamente, viene dalle parti voluto come meramente eventuale oppure del tutto escluso nella sostanza e finanche (.....) nella forma, con apposita clausola statutaria p. 155 op. cit. > cui *adde* in passato anche G. MARASA', *Le società senza scopo di lucro*, Milano 1948 .

Di recente per le numerose problematiche avente tuttora ad oggetto la materia scrutinata, vedi l'articolo dal titolo *“E' giunta l'ora del tramonto dello scopo non lucrativo?”* di A. SANTUARI del 13 luglio 2023 che leggesi in online *Welforum.it*. In tale studio si è fatto riferimento ad una autorevole fonte secondo la quale *“i tempi sono ormai maturi per liquidare una volta per tutte la dicotomia, tra profit e non profit”*. E nella stessa ottica si è aggiunto che la neutralizzazione delle forme giuridiche in parola e lo scoloramento del vincolo alla non distribuzione degli utili devono essere collocati in una dimensione e contesto, rafforzati dalla riforma del terzo settore, dal momento che ciò che rileva è la finalità di interesse generale della attività svolta, nei confronti della quale i profili gestionali ed organizzativi degli enti risultano cedevoli. Così per finalità di carattere collettivo le singole organizzazioni finiscono per avere una libertà di scelta sulla utilizzazioni degli utili che pertanto non diventano elemento definitorio ed identitario se non di tutte le società, ma almeno di alcune realtà societarie. E questo contribuisce ad incrementare la fiducia, la reputazione, l'affidabilità e quindi l'accountability nei confronti delle comunità, dei potenziali donatori, dei propri membri e degli altri portatori di interessi.

Sempre in dottrina vedi pure dello stesso Autore: *Le organizzazioni non profit* Cedam, 2012.

i tradizionali e genuini valori dello sport imponendo che eventuali profitti di tali società fossero destinati a consolidare detti valori con numerose iniziative funzionalizzate comunque, come già detto, ad incrementare e migliorare nel suo complesso l'agonismo sportivo.

Non mancano però di certo società cui non può estendersi lo scopo non lucrativo<sup>35</sup>, mentre si ritrova una specifica disciplina per le società sportive dilettantistiche ex l. 27 dicembre 2002 n. 289<sup>36</sup>.

6. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista sono oggi da privilegiare i principi generali del lavoro autonomo con l'effetto di rendere di fatto economicamente del tutto "residuale" l'applicazione della legge 91/1981 che – per la rigidità,

---

<sup>35</sup> Nel d.lgs 24 marzo 2006 vengono indicate le materie per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva alla stregua dell'art. 117, secondo comma, lettera l della Costituzione, secondo le risultanze del Registro delle imprese. Le imprese sociali operano quasi esclusivamente nel settore dell'istruzione e della formazione. Si tratta delle cc. dd. scuole paritarie cioè delle uniche figure per le quali sono previste agevolazioni nella forma dei contributi statali ex d.m. 21 maggio 2007 (pubblicato in G.U. 2 agosto 2007).

<sup>36</sup> Dopo le modifiche introdotte alla l. 24 marzo 1981 n. 91 (dal d.l. 20 settembre 1996 n. 485, con. l. 18 novembre 1996 n.586) le società sportive professionistiche devono avere la forma delle società di capitali (S.p.a o S.r.l.) e sono a fine di lucro (Cfr.: P. BENAZZO, *Le società sportive professionistiche nella legge 18 novembre 1996 n. 586* in *Riv. dir. impr.* 1987 n. 193 ss.; C. MACRI' *La vicenda delle società sportive dal diritto speciale al diritto comune*, in *Studium iuris*, 1997, p. 3 ss.. Invece le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono costituirsi sia in forma di associazione (riconosciuta o no) sia in forma di capitali o di cooperativa purché senza scopo di lucro (art. 90, comma 17, l. 27 dicembre 2002 n. 289 e l. 18 dicembre 1991 n.398)

Vedi in tema R. GUGLIELMO, *L'oggetto sportivo tra regole generali e disciplina speciale*, in *Riv. not.* 2008, I, p. 359 ss..

genericità e complessità delle sue disposizioni – limita con lacci e laccioli la libertà delle società di calcio e degli altri sport popolari e di maggior seguito. Le società sportive, per operare nei mercati finanziari ed in una economia ormai globalizzata, svolgono molteplici attività connesse a quella sportiva. E questo consente a dette società di utilizzare una specifica normativa che riconosce una maggiore flessibilità nei contratti di lavoro, sia in entrata che in uscita, all'interno di un mercato innovativo ed in continua e veloce trasformazione.

A ben vedere, quindi, vi è la necessità di un nuovo e globale assestamento dell'ordinamento sportivo che si inserisca all'interno dei processi di trasformazione socio-economici che, iniziati alla fine del secolo scorso, hanno modificato lo scenario mondiale con un notevole incremento dei rapporti di scambio per effetto di una accresciuta libertà nella circolazione delle merci, dei lavoratori e dei capitali<sup>37</sup>.

Tutto ciò ha costretto i singoli Paesi – nell'operare in mercati non vincolati alla territorialità – a rinunciare a parte della propria

---

<sup>37</sup> E' utile al riguardo ricordare che a livello comunitario è già da tempo riconosciuta la valenza economica del fenomeno sportivo avendo la Corte di Giustizia con sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93 (sentenza Bosman) statuito che le norme federali pongono limiti di carattere economico alla libera circolazione dei calciatori dei Paesi della Comunità venendo a ledere l'art. 48 del Trattato, incidendo pure sul mercato calcistico e sulla libertà degli scambi tra atleti (sulle diverse problematiche relative al rapporto tra diritto sportivo e diritto dell'Unione vedi per tutti: M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova 2011, pp. 251-288)

sovranità ed a rendere il proprio diritto compatibile con le regole ed i principi del diritto internazionale<sup>38</sup>.

Non deve però creare timore una trasformazione verso una modificazione della disciplina che vada, per le ragioni in precedenza evidenziate, verso un più ampio spazio applicativo del lavoro autonomo anche se su di esso va privilegiato il lavoro subordinato per un collaudato apparato legislativo che garantisce al dipendente un migliore trattamento normativo ed economico <sup>39</sup>.

In un periodo, come detto, di continue radicali innovazioni nel mondo del lavoro non possono permanere soltanto i modelli classici di accesso a tutele incentrate su una tecnica includente o escludente,

---

<sup>38</sup> In tali termini vedi: G. VIDIRI, *I nuovi rapporti di lavoro tra leggi oscure e soggettivismo giudiziario*, in *Arg. dir. lav.*, 2020, I, 100 ss.

<sup>39</sup> Deve però darsi doverosamente atto che quello che stiamo vivendo è un periodo storico caratterizzato dalla rivoluzione tecnologica e telematica, e da un fragile assetto ordinamentale a seguito di politiche ideologiche che hanno portato il potere giudiziario a prevalere sugli altri poteri dello Stato tramite le Alte Corti. Queste si sono segnalate per un continuo attivismo giurisprudenziale e per sentenze creative ed in ragione di politiche destinate però nel tempo a cessare per la sempre più forte e condivisa reazione, non solo nel nostro Paese, contro una Giustizia ingiusta.

In dottrina vedi per quanto attiene la materia giuslavorista: R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, Milano, 2018, p. 104, il quale mette in guardia che il periodo che stiamo vivendo vede una grande trasformazione del capitalismo globale in virtù della quale l'enorme ampliamento quantitativo (in termini di produttori e consumatori) e qualitativo (in termini di beni e servizi) dei mercati nazionali ed internazionali sta producendo condizioni strutturali con una prevalenza degli interessi dei consumatori su quelli dei lavoratori, con conseguenti tensioni verso il basso (*rase to the botton*) di standard sociali da tempo acquisiti.

Il pensiero forte di DEL PUNTA spinge a modificare radicalmente l'assetto del Paese per ritrovare un equilibrio tra i poteri dello Stato, da troppo tempo mancante.

basate quindi sulla logica del tutto o niente, a seconda cioè che vengano o meno ravvisati gli indici sintomatici della singola fattispecie legale astratta<sup>40</sup>. Va osservato infatti che, così come avviene nella normativa statale, anche nello sport devono essere maggiormente attenzionati “il concetto stesso del lavoro e le categorie giuridiche in cui inquadrarlo”. Questo perché le riflessioni che impegnano la disciplina del lavoro sono soprattutto basate “sulle molteplici riforme” ben diverse da quelle prevalenti nel 900, su cui si è costruita la nostra materia e cioè: il lavoro subordinato ed, in particolare, quello inserito nell’impresa<sup>41</sup>.

Per di più si è anche aggiunto che le analisi di diritto comparato offrono da tempo un quadro di persistente incertezza e di consistente diversità delle soluzioni da adottare - a seguito del costante e progressivo miglioramento delle tecnologie sulla intera organizzazione del lavoro nell’impresa<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Sul punto vedi *amplius* : G. VIDIRI, *I nuovi rapporti di lavoro* cit., 101 ss.

<sup>41</sup> Osserva correttamente: S. CIUCCIOVINO (in *Quaderno del Cnel* n. 3, novembre 2019, nel “*il lavoro nella gig economy*”, a cura di M. Faoli) che il soggettivismo della magistratura, causa di incertezze, si riscontra soprattutto quando la fattispecie concreta presenta caratteristiche mutevoli e sempre meno approssimabili alla fattispecie classica, e quando ancora gli indici sintomatici classici (ad esempio l’etero-direzione con riferimento al luogo ed al tempo della prestazione) non sono più esclusivi di un tipo contrattuale e, quindi, atti a caratterizzarli in modo univoco.

<sup>42</sup> Vedi in argomento T. TREU, *Trasformazione del lavoro: sfide per i sistemi nazionali del diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 371/2018, pp.7-8, il quale già nel passato ha puntualmente previsto che erano esagerate le stime secondo le quali si sarebbe assistito a breve alla distruzione di maggior parte dei lavori tradizionali, dal momento che comunque l’impatto delle innovazioni a livello

Ne consegue che anche le società dello sport professionistico di grandi dimensioni, operano in economie differenziate, come soggetti di diritto privato, nell'esercizio della loro libertà imprenditoriale (art. 41, comma 1, Cost.) sempre che ne ricorrano la necessità e l'utilità sociale (art. 41, comma 2, Cost.) per cui ben possono scegliere, tra una variegata gamma di soluzioni negoziali che va al di là di quelle già sperimentate sino ad altri istituti negoziali: le collaborazioni organizzate dal committente (disciplinate dall'art. 2 d. lgs. n. 81 del 2015); lo *smart working* (disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18-24) utilizzabile nei casi di emergenza; il telelavoro ed i c.d. *contratti non standard* <sup>43</sup>.

---

tecnologico avrebbe portato alla crescita del lavoro su piattaforme ed a quelli della *Gig economy*, estremo esempio del lavoro "any time anywhere", esplosivo in tutto il mondo. Per un esame di diritto comparato in tema di nuovi rapporti di lavoro cfr.: V. DI STEFANO, *Lavoro "su piattaforma" e "lavoro non standard"*, in *Riv. giur. lav.* 2017, I, 241 ss.

<sup>43</sup> Sui già menzionati contratti cfr. G. VIDIRI, *I nuovi rapporti di lavoro* cit., p. 111 e nt 34, secondo cui le nuove forme di rapporto collaborativo, pur presentando elementi distonici rispetto a schemi contrattuali tipici, risultano tuttavia volte alla tutela di interessi meritevoli ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. per rimanere saldamente ancorate alla sfera dell'autonomia negoziale. Il che avviene anche per i c.d. contratti non-standard, che pur non avendo una specifica e completa disciplina diversamente dai contratti tipici, ben possono realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Da qui un frequente ricorso, come si è detto , da parte delle società sportive anche ai c.d. “nuovi contratti di lavoro” mediante un accorto e giustificato esercizio della libertà imprenditoriale con la necessità comunque di circoscrivere l’autonomia sportiva entro i confini tracciati dalla legislazione statale e dalla Corte costituzionale.

7. L’adozione del nuovo sistema di giustizia sportiva (come richiama l’art. 12 dello Statuto CONI) si è articolata attraverso vari passaggi, per essersi provveduto a modificare l’art. 12 , l’art. 12 *bis* e l’art. 13 *ter* dello Statuto CONI.

Allo stato il Collegio di Garanzia dello Sport è l’organo di ultima istanza della Giustizia sportiva. La sua istituzione, insieme alla Procura Generale dello Sport, costituisce una delle innovazioni più rilevanti nella riforma della giustizia sportiva attuata nel 2014, per essere il suddetto Collegio concepito come Giudice di legittimità, perché “non entra nel merito della controversia”, non procede all’accertamento dei fatti, alla selezione del materiale probatorio, alla valutazione delle prove o alla loro ponderazione”<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> In tali precisi termini cfr. M. SANINO, *Il Diritto sportivo* cit., pp. 286-287, il quale evidenzia che “le funzioni demandate al Collegio di Garanzia e le caratteristiche del procedimento che si svolge dinanzi ad esso hanno per oggetto unicamente i profili di diritto e non invece l’accertamento, la valutazione dei fatti ed accadimenti, ed i poteri discrezionali del giudice resi nelle fasi di merito”. Al riguardo è stato utilmente rimarcato dal SANNINO in *op. loc. cit.* che il Collegio è stato concepito come un giudice di legittimità per cui non è casuale che nel linguaggio giornalistico corrente il Collegio venga sovente chiamato “Cassazione” della giustizia sportiva”.

Non è questa di certo la sede, per ragioni di spazio, per descrivere in tutta la loro complessità i principi della giustizia, del processo e degli organi sportivi <sup>45</sup>. Può però ben affermarsi che il “Sistema” della Giustizia ordinaria è assimilabile in buona misura a quella della Giustizia che governa lo Sport, per caratterizzarsi i due “Sistemi” in ragione di una comune scarsa affidabilità e credibilità, inserendosi nel generale assetto statale, che ha di fatto accreditato un uso politico dello sport, finendo per vanificarne i valori, tanto da avere contribuito anche esso, come si vedrà, al Tramonto dell’Occidente<sup>46</sup>.

La Giustizia sportiva nel nostro Paese è inefficiente ed è abitualmente tardiva.

---

<sup>45</sup> Per una descrizione esaustiva delle numerose e complesse problematiche riguardanti la Giustizia sportiva vedi M. SANINO, soprattutto la Parte III, Capitolo I (norme generali del processo sportivo) del suo *Diritto sportivo cit.*, pp. 281-324,

<sup>46</sup> Fabrizio Biasin in un suo articolo pubblicato il 1 marzo 2025 in *Libero*, pp. 1 e 14, dal titolo “*Il grande flop dei patron stranieri nel nostro calcio*”, nel fare riferimento a grandi club di serie A (Milan, Juventus, Roma) ha denunciato: la mancanza, nelle società sportive di grande seguito, di dirigenti competenti ed esperti, la cui priorità di fondo non è quasi mai “vincere” semmai stare in “zona incasso”; l’affidarsi - da parte di società dal passato glorioso - a manager, direttori sportivi ed allenatori non di rado inesperti, supponenti e privi di autorevolezza e frequentemente incapaci nel creare “il senso di squadra”.

Motivi questi che, in molte società, fanno emergere la necessità di invertire le attuali tendenze scegliendo le persone giuste e puntando su progetti che oltre ad essere “ricchi” devono strutturarsi per approdare ad un nuovo diritto sportivo basato su validi programmi, su nuove idee e su competenze esperte e collaudate, facendo affidamento su una Giustizia che decida in tempi ragionevoli.

Per di più, nella realtà fattuale e nello specifico si riscontrano intrecci e sovrapposizioni dei “giudici federali” - competenti a decidere tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo - con i “giudici ordinari” a seguito di una scelta delle Federazioni che ha portato ad un profondo riordino dell’assetto degli organi di giustizia interna, concentrando in molti casi in capo a tali organi, molte competenze che prima erano ripartite tra più commissioni<sup>47</sup>.

A differenza di quanto previsto per le controversie che formano oggetto della cognizione dei “giudici sportivi”, viene richiesta, per le controversie che formano oggetto dei “giudici ordinari”, la cosiddetta difesa tecnica, nel senso che le parti non possono strare in giudizio se non con il ministero di un difensore. Peraltro, per effetto della modifica intervenuta nel corso del 2015, l’art. 25, comma 2, del Codice sportivo attribuisce ora la competenza della Corte Federale d’Appello a decidere in merito anche sulle eventuali istanze di ricusazione proposte nei confronti dei componenti del Tribunale<sup>48</sup>.

Quanto ora evidenziato è sufficiente per testimoniare che il diritto sportivo è appesantito, unitamente a quello statale, da una burocrazia incentrata su un complesso di principi, regole, norme

---

<sup>47</sup> Cfr. in tali sensi ancora: M. SANINO, *Il diritto sportivo* cit., p. 126, il quale precisa sostanzialmente che si è registrata nel mondo sportivo l’esigenza delle Federazioni tutte di apprestare con immediatezza una stessa struttura organizzativa capace di regolare in maniera uniforme l’esercizio delle proprie competenze al fine di limitare incertezze e evitare incomprensibili difformità nel loro operato

<sup>48</sup> Così M. SANINO, *Il diritto sportivo*, cit., pp. 126-127.

procedurali, frutto di una tecnica disinvolta, inadeguata, inefficiente e tardiva anche per effetto di leggi di difficile lettura<sup>49</sup>

Ed ancora, sotto un diverso versante, non si può trascurare di considerare che l'attuale disciplina del professionismo e della società sportive ha reso complesso il compito del giurista che si è da tempo dovuto confrontare con un ordinamento a più livelli, come è quello dell'Unione Europea (Trattati, Regolamenti, Direttive) e con quello statale sulle sue fonti primarie (Carta Costituzionale, leggi ordinarie), e di fatto anche con sentenze creative dei giudici delle leggi, che hanno, come si è detto più volte, acquisito poteri e competenze non proprie, caratterizzando in tal modo negativamente l'ordinamento sportivo nel suo complesso anche per la tardività delle sue risposte,

---

<sup>49</sup> Le criticità del diritto sportivo, simile a quelle del diritto statale, sono testimoniate dalla serie dei numerosi termini richiesti per la fissazione delle udienze e dai tempi di estinzione della durata del giudizio. Termini questi previsti tutti come perentori o ordinatori, ma che finiscono per divenire nella realtà fattuale termini "canzonatori" in ragione di giudici che tutto possono per avere acquisito competenza improprie come quelle di " creare il diritto per poi liberamente applicarlo nei tempi voluti".

In dottrina per le complesse procedure da seguire nelle suddette fasi processuali cfr. M. SONINO, *Il diritto sportivo* cit. (rispettivamente : pp. 333- 334 e pp. 341-344).

Per quanto attiene infine al diritto statale che è l'interfaccia di quello sportivo è sufficiente per documentarne le criticità fare riferimento alla questione della doppia pregiudiziale che ha riempito e continua a riempire libri e saggi di lunghezza sesquipedale determinando un crescendo di incertezze. E questo per la necessità di doversi approcciare con un ginepraio legislativo che include fonti normative di una Europa, in permanente ricerca di se stessa. Una Unione che infatti non è altro che un disordinato aggregato di popoli, molti dei quali di differenti tradizioni storiche, di culture, valori anche religiosi diversi, e di interessi e politiche divergenti, che di sicuro non facilitano una solidarietà tra gli Stati aderenti alla suddetta Unione.

condizionate da molteplici fattori che finiscono per screditare pure il diritto sportivo per le stesse ragioni e nella stessa misura in cui si è resa inaffidabile, perdendone in credibilità, la Giustizia statale.

Nel ritornare al *fin rouge* del presente studio va in estrema sintesi ribadito che la pluralità di fonti normative e di leggi lacunose e di oscuro contenuto, rappresenta la principale vera causa di difficili approcci ermeneutici e, conseguentemente, anche di risposte giudiziarie errate e tardive, con rilevanti ricadute negative nella materia qui scrutinata ai danni dei singoli atleti e per le stesse società sportive. Queste operano in un settore, quale quello agonistico, nel quale si svolgono e si esauriscono manifestazioni sportive (campionati, tornei, gare nazionali ed internazionali, ecc.) che vanno prima programmate con largo anticipo e cadenzate poi in tempi tra loro ravvicinati <sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Per un approfondito esame dei rapporti tra ordinamento sportivo, da una parte, ed ordinamento statale e comunitario, dall'altra, vedi per tutti : F. VERDI- M. SANINO. *Il diritto sportivo*, Cedam 2024, pp. 10-52.

In precedenza sull'attività sportiva, espressione dell'autonomia privata e sulla sua vocazione a porsi in correlazione con l'ordinamento statale e sulla sua rilevanza a livello socio-economico cfr. R. PRETATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003, spec. pp. 34-82; ed ancora L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 1999.

Per un esame delle diverse problematiche scaturenti del rapporto tra regolamentazione dell'attività e "diritto sportivo" con specifico riferimento, oltre che al calcio anche ad altre discipline sportive (motociclismo, Judo, pallacanestro, pallamano, Formula uno) cfr.: B. NASCIMBENE - S. BASTIANON, Torino 2011 (85-129), cui si rinvia per un utile ed ampio panorama giurisprudenziale.

Si è inoltre aggiunto che le società divenute proprietarie di club popolari e di grande seguito abbisognano per primeggiare di acquisire consistenti introiti attraverso: un ampio ricorso alle sponsorizzazioni con l'autorizzazione alla vendita dei segni distintivi e degli emblemi del club (maglie, cappelli, sciarpe ed altri articoli inneggianti alla squadra del cuore); una utilizzazione del merchandising; vantaggiosi contratti con le emittenti televisive per la riprese degli incontri tra squadre; una instaurazione di sinergie tra gruppi finanziari e società (soprattutto per quelle calcistiche) sempre in un ottica di arricchimento economico delle squadre più seguite<sup>51</sup>. Le società sportive hanno poi mostrato di privilegiare l'istituto della sponsorizzazione, sul quale molto si è scritto e sul quale è opportuna qualche minima considerazione<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Il perseguimento di sempre maggiori guadagni da parte dei proprietari dei club di maggiore seguito induce gli sport più popolari a moltiplicare il numero degli incontri a livello nazionale ed internazionale, sottoponendo i calciatori ad impegni fisici suscettibili di causare maggiori infortuni con un sempre incombente pericolo di una minore tutela della loro salute e della loro integrità psico-fisica.

Bisogna prendere atto che è cessata da tempo l'epoca in cui si vedevano nei campi di gioco, la fantasia, lo stile, la bellezza e l'attaccamento da parte dei giocatori alla propria maglia. Attualmente infatti si esalta sempre di più la forza fisica e si vedono sempre più spesso in panchina giocatori capaci, per le loro doti naturali, di illuminare con la loro bravura solo spezzoni di partite.

<sup>52</sup> Sull'istituto della sponsorizzazione, a cui hanno fatto riferimento le società per incrementare gli introiti si è detto e scritto molto creando continue incertezze ed alimentando dubbi anche perché alle Federazioni Sportive, soggetti privati, come si è ripetuto, si sono riconosciute di fatto competenze ed effetti propri degli soggetti pubblici.

Le suddette società, anche se quotate in borsa, agiscono come società private, e sono soggetti privati pure le Federazioni che interagiscono con dette società.

Si è in dottrina puntualmente ricordato, su un piano più generale, che la promozione dell'attività sportiva, tramite la raccolta di fondi consistenti nei proventi della sponsorizzazione, è sostenuta da interessi che si riflettono ben oltre la singola Federazione coinvolta.

Materia questa che come si è osservato necessita però di una sua specifica regolamentazione che, ancora una volta, nel contenuto richiama quanto avviene nel governo del Paese, allorquando a seguito di un costituzionalismo progressista di sinistra, il bianco diventa nero, l'esistente diventa inesistente, il sogno diventa realtà voluta, con l'effetto ineludibile che il diritto diventa una mera opzione tanto che un soggetto privato, come una Federazione sportiva, ben può, con un mero e tortuoso gioco di parole, da "soggetto privato" divenire di fatto per gli effetti prodotti "un soggetto pubblico"<sup>53</sup>.

---

In dottrina vedi sulle sponsorizzazioni tra i tanti: M. BIANCA, *I contratti di sponsorizzazione*, Rimini, 1990; C. VERDE: *Il contratto di sponsorizzazione*, Napoli 1989; V. FRANCESCHELLI, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Giur. comm.*, I, p. 288; cui adde, per la sponsorizzazione nel mondo dello sport: G. VIDIRI,, *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, p. 3 ss, in *Giust. civ.*, , 2001, p. 3 ss.

<sup>53</sup> Significativo in tema è quanto riportato da M. SANINO in *Il diritto sportivo* cit., p. 512, il quale scrive che nello sport si è statuito che la Federazione sportiva, agendo come organo del CONI, svolge attività finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva; che la scelta del contraente di un contratto atipico di sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), ma

8. Nel suo libro dal titolo *Le origini della democrazia totalitaria*, JACOB L. TALMON, storico dell'Università di Gerusalemme, riconosce che <il totalitarismo ha la propria origine all'interno della ragione occidentale, benché oggi sia separato e ostile rispetto alla civiltà occidentale>, ed evidenzia pure che <il terrorismo viene scaturito da una volontà di quello che si reputa un bene: ricerca generale dell'eguaglianza e sostituzione dei valori religiosi con quelli sociali e laici ><sup>54</sup>.

---

rappresenta il momento in cui la stessa Federazione, quale organo del CONI, disciplina interessi fondamentali, strettamente connessi con l'attività sportiva; la Federazione è obbligata ad operare la scelta del contraente del contratto atipico di sponsorizzazione attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle disposizioni relative alla stipula dei contratti da parte dei soggetti pubblici.

Passaggi operativi questi che certamente rendono difficili gli accertamenti da effettuare e soprattutto tardiva ed incerta la soluzione da prendere da parte di una Giustizia che nel Paese si caratterizza da sempre per le sue sentenze creative e per quelle delle "Alte Corti" che, attribuendosi competenze improprie agiscono sovente in piena ed assoluta libertà con sentenze fantasiose, immaginifiche, ballerine, che appaiono, anche per la loro motivazione, condizionate a livello ideologico, politico, culturale e sociologico.

<sup>54</sup> Per una breve ma nello stesso tempo pensosa riflessione del pensiero di L. Talmon vedi l'articolo di Francesco Borgonovo pubblicato nel quotidiano *LaVerità* del febbraio 2025, pag. 1 e 18, con il titolo "*Dagli Usa è partita una rivoluzione contro la democrazia che si fa totalitaria*". Borgonovo osserva che L. Talmon - a conforto della sua politica divenuta filosofia - ha richiamato la rivoluzione francese evidentemente per rimarcare che nei periodi in cui tutto crolla e si attende un mondo nuovo gli uomini sono stati sempre attratti dall'idea secondo cui le condizioni di vita e le consuetudini, nel rispetto delle quali sono vissuti, vengono viste come innaturali e devono pertanto essere completamente sostituiti da ideali uniformi, progettati deliberatamente.

Tutto questo si fa osservare è dovuto al tramonto dell'intero Occidente, perché: ha perduto il suo ascendente sia intellettuale che emotivo; il feudalismo gerarchico si è

Più nello specifico per L. Talmon la democrazia totalitaria si basa “sull’asserzione di una sola e assoluta verità politica” perché l’ambito della politica si è esteso sino ad abbracciare l’intera sfera dell’esistenza umana e sino a considerare tutti i pensieri e le azioni umane dotate di significato sociale tanto da fare rientrare la politica in una ottica in cui si è rinvenuto “un messianismo politico”<sup>55</sup>.

Nel modificare il solo linguaggio senza però diversificarne il contenuto le *Democrazie totalitarie* possono in buona misura equipararsi alle *Democrazie illiberali*, per avere molte di queste rinnegato i valori tradizionali e secolari dell’Occidente, come è avvenuto anche in Italia dove da tempo si assiste ad una Democrazia fragile a causa di un “iperattivismo giurisprudenziale” delle “Alte Corti”, sovente condizionate dalle ideologie e da rigide scelte politiche e culturali con un costante supporto di un costituzionalismo progressista di sinistra<sup>56</sup>. Tutto questo ha nel

---

disgregato per l’urto con i valori sociali ed economici; l’antica concezione della società fondata sullo status è stata sostituita dall’idea dell’uomo astratto ed individuale; l’etica religiosa è stata anche essa sostituita dalla moralità sociale e laica con la contestuale negazione della Chiesa e della giustizia trascendentale. Lo Stato, per le suddette ragioni, è diventato l’unica fonte di garanzia di moralità.

<sup>55</sup> Da più parti si è sostenuto che parlare di democrazia totalitaria suscita fastidio e sospetto in chi vede il mondo dalla prospettiva della tradizione liberale nata dalla rivoluzione moderna e dalla centralità assunta da un soggetto che - imprenditore o lavoratore - realizza la democrazia in quanto agente del processo e destinatario del diritto. Pensieri questi, che scritti e fatti conoscere dopo la fine della guerra, influenzano ancora gli studi storici al fine di percepire e conoscere le cause delle democrazie illiberali.

<sup>56</sup> I già numerosissimi precedenti di una Corte Costituzionale che tutto ha potuto in passato e che tutto può anche oggi avrebbero dovuto far comprendere, pure ai meno

tempo alterato l'equilibrio tra i poteri dello Stato fino a mettere in pericolo i principi democratici della nostra Repubblica, consentendo un uso politico della giustizia<sup>57</sup>. Il che è avvenuto ripetutamente e da ultimo con la decisione delle Sezioni Unite sulla nota vicenda

---

avveduti, che l'ideologia ha finito per legittimare di fatto i giudici costituzionali ad una lettura del tutto libera del dato normativo della stessa Carta fondante della nostra Democrazia, facendone, come è avvenuto,, uno strumento intoccabile ed efficace per acquisire competenze non proprie, il tutto con il costante sostegno di un influente costituzionalismo progressista di sinistra, diffuso egualmente sia nelle Università che nell'Ordine giudiziario.

<sup>57</sup> Nel già travagliato contesto giurisprudenziale ha suscitato meraviglia, incredulità, sbalordimento, il Comunicato stampa del 7 marzo 2025 della Corte di Cassazione da parte della "Prima Presidente" Margherita Cassano.

Il suddetto Comunicato è funzionale ad accreditare la sentenza su una fattispecie nota (quella sulla vicenda Diciotti) decisa dai giudici di legittimità che, come quelli della Corte Costituzionale, sono ormai divenuti onnipotenti perché possono tutto e contro i quali nulla si può.

Non è certo un azzardo pensare che le poche parole scritte dall'Autorevole "PRIMA PRESIDENTE" con modalità oscillanti tra "il precettivo" ed "il professorale", abbiano lo scopo di supportare un massimalismo giurisprudenziale di sinistra che trova da tempo nell'ANM i suoi referenti e la sua forza nelle correnti "Area" e "Magistratura democratica". Correnti queste che trovano un sostegno nel colpevole silenzio, nel disinteresse e nella censurabile debolezza e timidezza di un settore, seppure limitato, anche della corrente moderata di "Magistratura indipendente".

Ma vi è di più, perché dalle poche parole della "PRIMA PRESIDENTE" si evince che si voglia delegare, ai magistrati di ogni ordine e grado, il potere di stabilire la gerarchia tra i poteri dello Stato, privilegiando sugli altri (legislativo ed esecutivo), quello giudiziario.

Contrariamente da quello che si è voluto far credere non si è in presenza attualmente di uno Stato di diritto anche proprio in ragione, come ribadito più volte, di un mancato equilibrio tra i poteri dello Stato.

Diciotti, la cui motivazione giuridicamente debole e fumosa, ha mortificato non solo la ragionevolezza ma pure il generale e comune buon senso.

E' evidente infatti che una migrazione irregolare ha ricadute negative sulla sicurezza e sull'assetto socio-economico del Paese come accaduto a seguito di una sorprendente ed incredibile decisione dei giudici di legittimità, finalizzata a penalizzare la collettività degli italiani addossando su di essa "il risarcimento dei danni economici e morali" a favore di ogni immigrato che si è trovato nella nave Diciotti<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> E' utile, per meglio comprendere, descrivere quanto di fatto è avvenuto a seguito del c.d. "Caso Diciotti". Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti che erano a bordo della nave Diciotti, che dal dall'ex ministro dell'interno, si videro impedire lo sbarco.

Il Collegio dei giudici nell'accogliere il ricorso dei suddetti migranti ha rinviato al giudice di merito la quantificazione di tutti i danni subiti da costoro sulla base dell'assunto "il soccorso in mare è un dovere", non ricordando però che la sicurezza del proprio territorio e la tranquillità del vivere quotidiano sono diritti fondanti di ogni Stato, da non delegare ad alcuno.

Motivi questi che hanno sollevato severe, e puntuali critiche dei cittadini alle Sezioni Unite e come era prevedibile le censure maggiori sono venute dall'ex ministro Matteo Salvini che ha affermato causticamente: <Se c'è qualche giudice che ama così tanto i clandestini, li accolga un po' a casa sua, e li mantenga. Chissà, se di fronte allo splendido palazzo della Cassazione allestissero un bel campo rom e un bel centro profughi, magari qualcuno cambierebbe idea>.

Cfr. fra i moltissimi quotidiani che hanno commentato con incredulità l'evento accaduto, per la violazione del buon senso, vedi *Il Roma* (sabato 8 marzo 2025, p.5), che ha dato atto non solo dei pareri contrari alla decisione dei giudici di legittimità ma anche quelli favorevoli ed a quei che hanno suggerito l'idea balorda che a pagare i danni, subiti dai migranti accolti numerosissimi in Italia, debba essere personalmente il

Non è di certo mancato nel nostro Paese chi ha severamente considerato l'Italia una Repubblica illiberale per la evidente mancanza di un equilibrio tra l'ordine giudiziario e gli altri poteri dello Stato.

Non è certo irrazionale ma è anzi giusto e doveroso affermare che la mancanza di tale equilibrio è in qualche misura, fatta risalire pure alla figura di numerosi Presidenti della Repubblica e Capi dello Stato, che privi della legittimazione popolare sono risultati anche politicamente divisivi e la cui durata di sette anni risulta superiore già di per sé rispetto a quella di altri Presidenti di Democrazie liberali<sup>59</sup>.

E questo è avvenuto nel Paese in cui i giudici - compresi quelli chiamati a decidere della costituzionalità delle leggi - hanno operato ed operano tuttora sovente come "Giudici sovrani ed onnipotenti" attribuendosi compiti e competenze ad essi non spettanti, come quello di aggiornare la nostra Costituzione con decisioni creative deputate finanche a rendere intoccabili privilegi come quello di

---

Ministro degli interni dell'epoca. A questi è doveroso rimarcare era stato contestato il *grave reato di sequestro di persona* cui è seguita la sentenza "*il fatto non sussiste*" ad opera del un Tribunale di Palermo, a cui va riconosciuto oltre che il rigoroso rispetto della legge, anche il coraggio (per quanto si è vissuto e per il degradato attuale vivere quotidiano) ed il buon senso principio sconosciuto da non pochi giudici.

<sup>59</sup> Il Capo dello Stato, seppure senza legittimazione popolare, ha assunto di fatto sempre un maggiore connotato politico attraverso un eccessivo allungamento del suo mandato, divenendo anche spesso divisivo. Il tutto con una forte torsione delle norme della Carta (art. 85, primo comma, Cost.) e la rappresentatività dell'unità nazionale (art. 87. primo comma, Cost.).

una assoluta impunità o di un “amichevole trattamento” per ogni singolo magistrato anche a fronte di colpe gravi<sup>60</sup>.

In un interessante studio di diritto comparato sulle Corti supreme statunitense, canadese ed israeliana si sono denunciati i rischi dello Stato di diritto per la traslazione dell’autorità legislativa verso organismi non eletti dal popolo, non rappresentativi e politicamente irresponsabili, oltre che non sottoposti a controlli istituzionali<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Una valutazione della magistratura italiana in termini elogiativi è stata smentita dalla realtà fattuale che ha visto negli anni passati la perdita della credibilità dell’ordine giudiziario, che ha ricevuto anche numerose critiche dalla dottrina, tanto che un autorevole costituzionalista ha scritto che il vizio della magistratura tutta “è il vizio di ogni sistema autoreferenziale, dove l’autonomia degenera in separatezza, la separatezza in arbitrio. E questo vizio abita nella cittadella giudiziaria, sia pure in nome del principio del costituzionale che sancisce l’autogoverno della magistratura”. Difatti chi giudica i giudici? si chiede il costituzionalista, per poi rispondere “i giudici medesimi attraverso il Csm (così: A. AINIS,, Rizzoli, Milano, 2012, p. 37). *Privilegium. L’Italia divorata dalle lobby,*

Sul c.d. “Sistema” che ha attribuito di fatto alle correnti della magistratura un potere tale che tutti quelli che hanno provato a scalzarlo sono stati abbattuti a colpi di sentenze o magari attraverso un abile cecchino facendo uscire notizie o intercettazioni sulla loro vita privata o su loro pericolosi legami vedi A. SALLUSTI (*Il Sistema, politica affari: storia segreta della magistratura italiana*, Rizzoli, Milano 2021, per il quale un tale “Sistema” ha per lungo tempo pesantemente influenzato la politica).

<sup>61</sup> Per le problematiche relative ai poteri sempre crescenti che hanno assunto le Alte Corti non soltanto in Italia e per i rischi che detti poteri mettano in discussione la Democrazia di molti Stati vedi R. H. BORK. *Il giudice sovrano. Coercing virtue*, Liberilibri, Macerata, 2006, cui *adde* in tema anche: OTTO KIRCHHEIMER, *Giustizia politica* (a cura di Roberto Recinaro) Liberilibri, Macerata, 2002, per il quale la giustizia politica è una malattia che nasce a causa della crisi del potere politico e della incertezza della democrazia.

Motivi questi per i quali l'Italia può ben essere definita una *Democrazia illiberale*, come ha mostrato con tutta evidenza una narrazione basata anche in guerra “sul refrain” dello “aggressore” Putin inumano e feroce e dello “aggredito” Zelenskij, eroe “pluribaciato” dai Potenti dell'Occidente, al quale si è fatto credere di potere con la sua forza e coraggio uscire vittoriosa dal terreno del grande impero russo<sup>62</sup>.

In sintesi, una artefatta narrazione ha elevato ad eroe mitico l'attuale Presidente dell'Ucraina che, verosimilmente nel futuro, verrà dalla storia reputato un rabbioso e bellicoso odiatore che ha ridotto la sua terra ad un cumulo di macerie, contribuendo a causare centinaia di migliaia di morti del suo popolo e di quello del suo nemico<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Non va taciuto che la causa della guerra russo ucraina non può essere sorta improvvisamente nel febbraio 2022 con l'invasione dell'esercito russo in terreno nemico, Ed invero la guerra tuttora in corso per essere contemporaneamente una guerra civile e religiosa non può che risalire a tempi antichi e come la storia insegna è divenuta lunga e sanguinosa. La narrazione di tale guerra però si è limitata solo al “fatto” nascondendo “l'antefatto”, con il supporto vincolante del pensiero unico e del politicamente corretto.

Più in generale e sotto altra ottica l'origine di tale guerra può farsi risalire alla mancanza assoluta di leader nell'intera Europa ed ad un deficit delle diplomazie emerse dalle crisi di molti Stati, che hanno evidenziato la debolezza istituzionale dell'intero Occidente, per la perdita dei suoi principi e dei suoi valori anche cristiani, che l'hanno caratterizzato.

<sup>63</sup> Un proverbio russo recita così: con le bugie si può andare avanti ma mai tornare indietro.

Invero hanno contribuito alla “*Russo-fobia*” ed alla “*Zelensky-follia*” : un Occidente privo di autorevolezza, debole ormai non solo nella difesa armata ma pure in quella dei

Si è in questa sede riaffermato che lo Sport fotografa nel migliore dei modi quello che succede nel reale, attraverso l'ombra perfida e cinica del distinguere.

Il che è accaduto proprio nell'intero Occidente che non ha avuto né leader né validi diplomatici e che ha inoltre fatto, prima e durante la guerra, pieno affidamento pure con riferimento all'agonismo sportivo su qualche "maitre à penser", su "giuristi", "costituzionalisti", "internazionalisti", "scienziati" con risultati negativi nell'intero corso della guerra e nella ricerca di una giusta pace <sup>64</sup>.

Nel suo libro *La sconfitta dell'Occidente* Emmanuel Todd, storico e sociologo francese oppone una Russia stabilizzata, di nuovo grande Potenza, ad un Occidente in preda al nichilismo e in crisi irreversibile di egemonia, ponendo a confronto le "oligarchie liberali occidentali" con "la democrazia autoritaria russa" in un generale contesto di radicali cambiamenti geopolitici in atto e di guerre che hanno avuto pesanti ricadute in termini economici e sociali in Europa <sup>65</sup>.

---

valori e dell'Umanesimo; e la presenza in America del bellicoso Presidente americano Biden, di certo non tra i più affidabili e rassicuranti Presidenti degli Stati Uniti, e che ha ripetutamente usato un linguaggio sprezzante nei riguardi del Presidente Putin, e per effetti anche del suo popolo.

<sup>64</sup> E' significativo al riguardo quanto avvenuto di recente nella stanza ovale degli Stati Uniti d'America. Qui Zelensky, ha mostrato tutta la sua spavalderia vestendosi da guerriero e dando una infelice prova della sua inadeguatezza diplomatica anche con il parlare in russo e usando parole inappropriate.

<sup>65</sup> Emmanuel Todd, evidenzia pure che la crisi succeduta alla rivoluzione di Maidan del 2014 ha provocato una rottura con il passato, in quanto le elezioni del 2020 sono

Ebbene, si è scritto ancora da Emmanuel Todd che si è avuta in Ucraina la fine della speranza democratica.

Questo lo si è spiegato puntualmente e chiaramente evidenziando come l'Ucraina abbia una democrazia fragile per una conflittualità scaturente da un diverso sentire degli stessi ucraini nelle diverse regioni del loro Stato ed all'interno del loro popolo, il che si riflette anche nell'approcciare negativamente la guerra sul versante diplomatico, valoriale, politico e religioso.

---

state repute regolari mentre quelle successive ai fatti di Maidan ed alla cacciata di Janukovyc sono tutte una altra storia., Elezioni queste ultime che < per i numerosi divieti imposti ai partiti politici e per gli alti livelli di astensione hanno segnato la fine di una democrazia ,ucraina che, in realtà, non ha mai funzionato davvero>..

Al riguardo l'Autore esaurientemente dimostra che l'Ucraina non è uno Stato unito ma è comprensivo di tre ben distinte Regioni :: una prima Ucraina di tradizioni religiose groco-cattoliche, (gli uniati) fulcro del nazionalismo rinvenibile intorno a Leopoli, il suo principale centro urbano (*Ucraina ultranazionalista*); una seconda Ucraina centrale, inclusa la capitale Kiev, molto meno netta, di religione ortodossa con un temperamento certamente individualista, dove sono avvenute la rivoluzione arancione, e dove si sono sempre orchestrate le manipolazioni politiche ed economiche perpetrate dagli oligarchi prima della guerra (*Ucraina anarchica*); un terza Ucraina , che comprende il Sud e l'Est del Paese un tempo russofila, ma ormai abbandonata dalle classe medie e che, oggi, sebbene non sia abbandonata dall'esercito russo, non ha più alcuna forma nonostante il suo forte carattere antropologico, nucleare, patrilineare (*Ucraina anomica* nell'accezione di atomizzazione sociale che tradizionalmente che la sociologia americana attribuisce a questo termine). (*op. cit.* 108-116).

Fa comprendere chiaramente Emmanuel Todd, così come riportato nel testo, che è bene rimarcare nuovamente, che ciascuna di queste Regioni ha un proprie sentire, propri interessi e proprie politiche che rendono debole lo Stato stesso ucraino sino a metterne in discussione la sua stessa esistenza.

In breve, il grande storico ritiene che ora tutto induce verso un preoccupante nichilismo perché i russi non sono stati in grado di prevedere che il dinamismo della loro società li avrebbe svuotato della propria élite, e che l'Ucraina sarebbe stata capace di resistere militarmente alla mobilitazione di un sentimento antirusso di una profondità del tutto inedita<sup>66</sup>.

Tale mobilitazione continua ad essere alimentata da un Occidente ormai al Tramonto e da una "Unione Europea" sempre alla ricerca di se stessa per non avere ancora oggi una propria identità e per essere da troppo tempo in cerca di una vera e convinta solidarietà tra Stati, solidarietà da conquistare necessariamente in tempi brevi.

Lo sport, nel testimoniare il veloce e mutevole scorrere del tempo, aiuta anche a far meglio comprendere le cause della *Putin-fobia* e della *Zenesky-follia* da fare risalire ad un Occidente e ad una Unione debole, con Stati in crisi, che hanno *perso il loro fascino attrattivo in precedenza goduto*<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> In tale quadro ordinamentale va evidenziata l'assoluta inaffidabilità di una Unione Europea influenzata da Potentati economici con condotte non sempre trasparenti, e caratterizzata dalla ferma e costante volontà di un forte riarmo che accresce il pericolo di un mondo in continue guerre con pesanti esiti distruttivi e nello stesso tempo con un esponenziale aumento di *poor Workers*.

<sup>67</sup> Effetti questi addebitabile soprattutto al Presidente Biden visto da più parti come colui che, nel fare una guerra per procura contro la Russia, ha alimentato il pericolo della terza guerra mondiale al fine - in un mondo che disegna una nuova geopolitica - di fare assumere agli Stati Uniti d'America un ruolo dominante tra le grandi Potenze mondiali.

E questo in un quadro normativo di piena illegalità effetto di organi giudiziari internazionali e di Alte Corti che non godono di grande credibilità e affidabilità<sup>68</sup>.

Per quanto rileva in questa sede è significativa la condotta del nostro Paese e di molti Stati dell'Unione europea che, unitamente al Presidente Biden, hanno diffamato ripetutamente il Presidente Putin e con esso il suo popolo.

Tra le tante censurabili condotte "riservate" al nemico e che attestano la "miseria" e "la perdita dell'umanesimo dell'Occidente" vanno segnalate : il divieto da parte di accreditate Università di far leggere gli scritti di Dostoevskiy *solo perché russo*; il vietare di fare sognare ad occhi chiusi ciascuno di noi ad opera di celebri direttori di orchestra e di noti ed apprezzati musicisti, *solo perché russi*; ed ancora l'impedire a tutti gli atleti ed a tutti gli sportivi di ogni disciplina

---

<sup>68</sup> Il mancato rispetto di una giustizia giusta e della legalità nell'Unione europea è attestata dai numerosi sequestri in terre straniere dei beni degli oligarchi russi, senza che prima dell'offensiva militare dell'esercito russo avvenuta il 24 febbraio 2024 fossero stati ai suddetti oligarchi contestati illeciti meritevoli di pesanti sanzioni penali.

Il Tribunale penale internazionale dell'AIA, come si sa, è deputato ad indagare e perseguire gli autori di crimini di guerra e contro l'umanità ed anche il genocidio.

Non può però considerarsi legale l'arresto del Presidente Putin perché la Russia (come gli Stati Uniti) non ha riconosciuto il suddetto Tribunale, il che ha impedito ogni forma di difesa al Presidente della Federazione russa in palese violazione di tutti quei diritti inderogabili che devono identificare tutte le Democrazie liberali.

Al suddetto Tribunale vanno inoltre addebitate critiche e consistenti riserve anche per avere indagato Israele per genocidio proprio quando si è avuta da parte dell'movimento militante islamico di Hamas la caccia al singolo ebreo, con orribili e raccapriccianti crimini che richiamano alla memoria il genocidio dei nazisti ad Auschwitz.

agonistica di partecipare per anni a tornei, a campionati e ad ogni genere di gare, *solo perché russi*"<sup>69</sup>

Nel terminare il presente saggio, una ulteriore finale riflessione: a fronte di finte, nascoste e fragili Democrazie liberali, nelle quali latitano la "Legalità" e la "Giustizia", da molti si fanno preferire Governi autoritari che garantiscono sicurezze e maggiori certezze.

Da qui nasce e si consolida un nichilismo giuridico e di valori di un Occidente al Tramonto<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> Sulle numerose tematiche trattate sia consentito il richiamo al recente libro di G. VIDIRI, dal titolo *Il diritto del lavoro tra "giudici sovrani", "pensiero unico" ed "intelligenza artificiale" nel tramonto dell'Occidente*, Giappichelli Editore, 2024.